Allegato 2

PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – "FORNITURA MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DI PIANTE E ADDOBBI" PRESSO AZIENDA AGRICOLA "PASQUALE ROSATI" DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA **3**
ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO **3**
ART. 3 – VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO **3**
ART. 4 – QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO **3**
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA **4**
ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI **4**
ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA **4**
ART. 8 – IMBALLAGGIO **5**
ART. 9 – CONTROLLI SULLA FORNITURA **5**
ART. 10 – PUNTI DI CONSEGNA **6**
ART. 11 – SUBAPPALTO **6**
ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA **7**
ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO **7**
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA **7**
ART. 15 - DIRETTORE DEL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO **7**
ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI **8**
ART. 17 - CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI **8**
ART. 18 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI **8**
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI **8**
ART. 20 – ADEGUAMENTO PREZZI ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI **9**
ART. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA **9**
ART. 23 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ **9**
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE **9**
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **10**
ART. 26 – APPLICAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 27 – FORO COMPETENTE **11**
ART. 28 – NORMA DI RINVIO **11**

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di accordo quadro per la fornitura di fornitura di piante e addobbi in favore dell'Azienda Agraria "Pasquale Rosati" dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito "Stazione Appaltante"):

Le specifiche tecniche di ciascuna tipologia dei beni oggetto di fornitura sono descritte all'interno dell'Allegato A al presente capitolato, il quale riporta anche le quantità presunte di fornitura.
L'operatore economico si impegna a fornire i beni secondo i prezzi offerti e risultanti dal modello di offerta economica così come compilato e allegato all'istanza di manifestazione di interesse.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro stipulato con l'operatore economico affidatario avrà una durata pari a mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data di effettivo avvio della fornitura.
L'accordo quadro si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima della scadenza del periodo di durata contrattuale di cui al comma che precede, siano raggiunti gli importi massimi contrattuali di cui al successivo art. 3.
Non sono previste forme di rinnovi o proroghe.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'accordo quadro per la durata di 48 mesi sarà pari ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00), oltre IVA ed eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell'accordo quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di cui al successivo art. 4 e fino a decorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro e pertanto per un valore complessivo pari ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), oltre IVA ed eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
L'importo complessivo massimo dell'accordo quadro risulta essere pertanto pari a complessivi € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre IVA ed eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

ART. 4 – QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Il quantitativo presunto totale per ciascuna tipologia di fornitura indicato, su base annuale, nell'Allegato A è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti dell'Azienda Agraria.
L'Amministrazione, per l'intera durata contrattuale dell'accordo quadro, si impegna ad acquistare dall'operatore economico affidatario una quantità minima di beni oggetto di fornitura per un importo complessivo pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), da calcolarsi sulla base dei singoli prezzi offerti in fase di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse.
La fornitura potrà essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora decisioni aziendali motivate portassero all'esclusione totale ovvero al parziale utilizzo dei prodotti;
- qualora intervengano processi di centralizzazione degli acquisti che interessino le forniture in argomento da parte della Regione Marche o da parte di CONSIP.

Nei casi di cui al comma che precede l'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali diminuzioni che andassero oltre il limite indicato al precedente comma 2 e/o per eventuali interruzioni della fornitura.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel preventivo di spesa di cui all'istanza di manifestazione di interesse.

L'operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 6 – GESTIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

Ciascuna singola fornitura relativa al contratto di accordo quadro verrà gestita mediante la predisposizione di una Trattativa Diretta/ODA in MEPA da parte dell'Azienda Agraria alle condizioni di cui al detto Accordo Quadro e dove verranno indicate le seguenti specifiche:

1. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare;
2. gli estremi del Punto di Consegna di cui al successivo art. 9;
3. il termine di consegna.

L'operatore economico affidatario è obbligato ad accettare e a dare esecuzione alle Trattative Dirette/ODA in Mepa inviate dall'Azienda Agraria di qualsiasi importo, non essendo previsto un quantitativo minimo di fornitura relativo a ciascun singolo ordine.

ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso il luogo indicato dal Punto Ordinante.

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell'operatore economico affidatario il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'operatore economico affidatario e il punto ordinante.

La consegna della fornitura deve avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla stipula della Trattativa Diretta/ODA in MEPA. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Trattativa Diretta, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l'operatore economico affidatario dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla stipula della Trattativa Diretta MEPA medesima.
L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all' Azienda Agraria. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data della trattativa diretta/ODA in MEPA;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all'operatore economico affidatario, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa presentato in sede di manifestazione di interesse ovvero migliorative. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato.
Qualora la Stazione Appaltante non accetti la sostituzione anche temporanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.
La Stazione Appaltante potrà accettare le forniture non conformi. In tal caso esse saranno valutate tenendo conto del minor valore e l'operatore economico affidatario è obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, le eventuali prestazioni accessorie e complementari che fossero richieste per l'accettazione delle forniture suddette. Gli eventuali maggiori costi delle forniture non conformi saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 8 – IMBALLAGGIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.
Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno dell'operatore economico affidatario;
- nome dei prodotti contenuti;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. 9.

ART. 9 – CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero dai suoi delegati.

Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Punti di Consegna e dovrà essere riconosciuta a ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario.
La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Trattativa diretta/ODA in MEPA potrà essere comunque accertata dalla Stazione Appaltante in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario.
La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna presso i Punti di Consegna, non impegnerà all'accettazione la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti qualitativi attesi al momento dell'effettivo utilizzo della merce consegnata.
La merce in qualsiasi modo rifiutata sarà ritirata a cura e spese dell'operatore economico affidatario contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della Stazione Appaltante, con altra avente i requisiti richiesti.
La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico affidatario sarà considerata quale "mancata consegna".
È a carico dell'operatore economico affidatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, potrà essere inviata dalla Stazione Appaltante all'operatore economico con oneri a carico di quest'ultimo.
Nel caso in cui l'operatore economico affidatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, la Stazione Appaltante procede direttamente all'acquisto, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 – PUNTI DI CONSEGNA

La consegna del materiale oggetto di fornitura dovrà avvenire presso i punti di consegna, indicati fornite dalla Stazione Appaltante nella Trattativa Diretta/ODA in MEPA:

ART. 11 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per le forniture oggetto del contratto di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i Punti di Consegna, così come indicati al precedente art. 10.

L'operatore economico affidatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza della Stazione Appaltante le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

L'operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare alla Stazione Appaltante o a terzi.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, l'operatore economico affidatario dovrà costituire nei confronti dell'Amministrazione una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fidejussione secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinate sull'importo minimo di acquisto garantito. Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Decreto stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte della Stazione Appaltante e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore della Stazione Appaltante almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

ART. 15 - DIRETTORE DEL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente capitolato sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dalla Stazione Appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 17 - CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione della fornitura competono all'Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che le forniture siano secondo gli standard dal presente capitolato.
La Stazione Appaltante potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative alle forniture oggetto del contratto, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'operatore economico affidatario almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione.

ART. 18 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle singole forniture oggetto del contratto di accordo quadro dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento all'ordine di cui al precedente art. 6 emesso da ciascun Dipartimento ordinante e con indicazione del luogo presso il quale la merce è stata consegnata.
In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., le condizioni di pagamento della fornitura, a mezzo mandato, saranno le seguenti:

- termine di pagamento: 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica positiva della fornitura;
- termine per il collaudo tecnico amministrativo: 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese della ricezione della fattura.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
L'operatore economico affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

ART. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti, la Stazione Appaltante respingerà i prodotti all'operatore economico affidatario, il quale dovrà sostituirla immediatamente o comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
L'operatore economico affidatario sarà soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettui in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nei diversi ordini di fornitura;
- non effettui, o effettui con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo.

L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'uno per mille del valore del prodotto non consegnato per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dalla Stazione Appaltante conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.
E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore

economico affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.
E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, la Stazione Appaltante addebiterà all'operatore economico affidatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.
La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico affidatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati riguardanti gli operatori economici sono soggetti al trattamento da parte di questa Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell'Amministrazione ed in particolare, per l'esecuzione della gara per pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà l'operatore economico dalla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all'interno dell'Amministrazione, tra gli incaricati del trattamento (es. stipula di contratti, pagamenti; esigenze di tipo gestionale ed operativo; osservatorio prezzi;) con eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica) ed all'esterno dell'Amministrazione in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di regolamento (quali la pubblicazione dell'esito della gara, la trasmissione di copie di documenti amministrativi effettuata a seguito di applicazione del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.);

- l’operatore economico ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei propri diritti l’operatore economico potrà rivolgersi alla segreteria dell’Amministrazione;
- il titolare del trattamento dei dati è l’Università Politecnica delle Marche.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Ancona.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ALLEGATI:

- ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE PIANTE E ADDOBBI E QUANTITATIVI PRESUNTI